

Lavoro irregolare & infortuni sul lavoro

La sicurezza sul lavoro va tutelata congiuntamente alla lotta contro il sommerso: il lavoro irregolare non è soltanto una violazione della norma contrattuale e dei diritti alla persona, ma è anche fonte di incidenti sul lavoro. Per questo, combattere l'economia irregolare vuol dire anche combattere gli incidenti sul lavoro.

Il lavoro irregolare non solo è il principale nemico della sicurezza dei lavoratori ma è anche elemento di grave alterazione della concorrenza per le imprese che operano nel rispetto delle regole.

- Secondo stime Istat diffuse a dicembre 2006, nel 2004 i lavoratori non regolari in Italia erano 2.794.000 su un totale di 24.294.000 (circa il 12% dei lavoratori!).
- E' noto come gli infortuni nell'ambito del lavoro sommerso rappresentino un fenomeno sconosciuto alle statistiche ufficiali, data la difficoltà oggettiva di misurare entità non direttamente rilevabili. Spesso tali infortuni non vengono denunciati, soprattutto se di modesta gravità, e gli immigrati clandestini, se si fanno male, non si rivolgono neanche agli ospedali per paura dell'espulsione.

- L'ISTAT ha calcolato **175 mila infortuni avvenuti nell'ambito del lavoro irregolare** nel corso del 2006, sicuramente approssimata per difetto.
- Non si dispone di dati aggiornati ma, poiché la congiuntura economica è profondamente cambiata, a seguito della crisi potrebbe essersi verificato un peggioramento della situazione.

Lavoro irregolare ed infortuni sul lavoro

Nel porre l'accento sulle cause degli infortuni dobbiamo constatare che lavoro nero significa spesso diminuzione di sicurezza sul lavoro; l'immissione di lavoratori irregolari, non formati sulle norme di sicurezza, e privi di sorveglianza sanitaria porta ad eludere del tutto la normativa di riferimento.

Uno degli elementi che si rivela determinante nell'accadimento degli infortuni è l'aumento dei ritmi e degli orari, che di fatto possono portare ad una minore attenzione anche soggettiva ai dispositivi di sicurezza; in **moltissimi casi infatti gli infortuni sono addebitabili a comportamenti errati e manovre non corrette degli operatori**, manovre e comportamenti che non sono certo una scelta volontaria del lavoratore: rapporti di lavoro irregolari, denunciano durate e ritmi di lavoro eccessivi e quindi comportanti un maggior rischio per i lavoratori...

La condizione di ricattabilità dei lavoratori irregolari li pone in condizione di non potere opporsi alle richieste aziendali se non mettendo a rischio il posto di lavoro.

La regolarizzazione del rapporto di lavoro contribuisce alla sicurezza sul lavoro!!!

Il D.Lgs. 81/2008

Il T.U. della sicurezza collega in modo espresso e diretto l'utilizzo di **manodopera irregolare** con le problematiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, operando la **presunzione** secondo la quale il lavoro irregolare determina automaticamente anche una **condizione di criticità sul fronte della sicurezza sul lavoro**: tale manodopera - oltre a non essere regolare sotto il profilo strettamente lavoristico - non ha **verosimilmente ricevuto alcuna «formazione ed informazione»** sui pericoli dell'attività svolta.

Il provvedimento di sospensione, di cui all'at.14 del T.U., nasce come un istituto di natura cautelare che, nei pensieri dei suoi ideatori, voleva esplicitare il forte legame che esiste tra lavoro sommerso, violazione delle norme in materia di tempi di lavoro ed infortuni sul lavoro, consentendo al personale ispettivo del Ministero la sospensione delle attività di chi opera nei luoghi di lavoro in presenza di gravi violazioni in materia lavoristica.

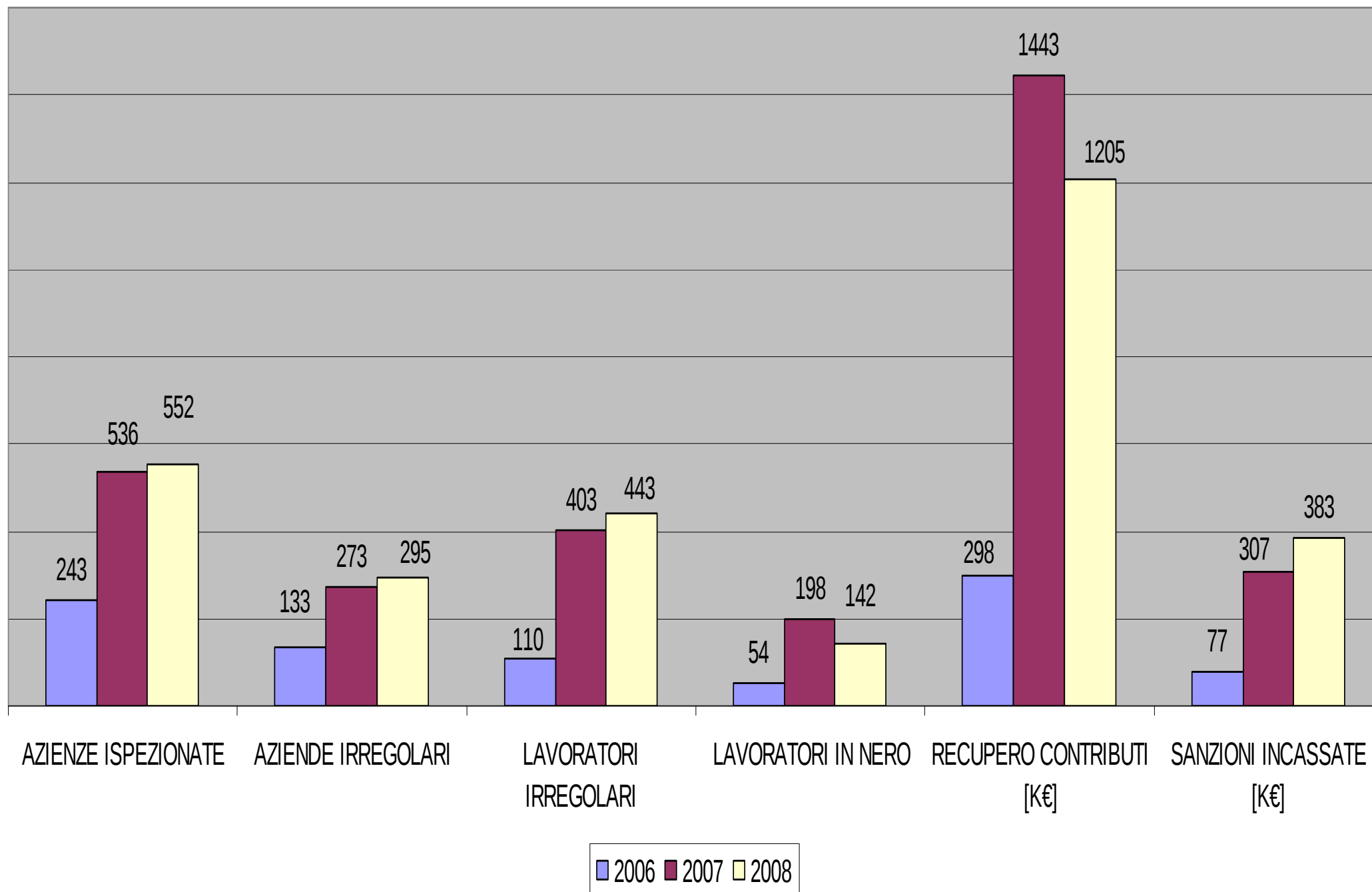
Art. 14 - DLgs. 81/2008:

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

“Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino:

- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- ~~*in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;*~~
- in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro...”

DATI VIGILANZA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO 2006-2008



Inadempienze più ricorrenti in materia di sicurezza riscontrati nei cantieri dalla DPL

